RegioneLombardia

DECRETO N. 18112 Del 10/12/2025

Identificativo Atto n. 1066

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA

Oggetto

PR FESR 21-27 - AZIONE 2.1.4 "SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA ESTENSIONE DEI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO" - APPROVAZIONE DEL BANDO "TLR_EFF".

L'atto si compone di_____pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante

Documento firmato digitalmente da ALESSANDRO NARDO in sostituzione di ELENA COLOMBO

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE ENERGETICHE DELLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA

VISTE la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, successivamente modificata con direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023, la direttiva 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica che modifica il Regolamento (UE) 2023/955, la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR)

2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

- il Decreto 30/06/2023 n. 9842 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027;
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia;

RICHIAMATI:

- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e in particolare:

 • il Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale, con particolare riferimento ai settori esclusi, all'effetto incentivante, al divieto di finanziamento imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero;

 • l'art. 46 "Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico", par. 1, 2, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale, che si riportano di seguito:

 - par. 1 - Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
 - par. 2 - Gli aiuti sono concessi unicamente per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento che sono o diventeranno efficienti sotto il profilo energetico quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE. Se il sistema non diventa pienamente efficiente sotto il profilo energetico a seguito dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione. Gli ulteriori ammodernamenti necessari per soddisfare le condizioni per rientrare nella definizione di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico iniziano, per gli impianti di produzione di riscaldamento

e/o di raffreddamento che ricevono gli aiuti, entro tre anni dall'inizio dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione;

- par. 3 - Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
- par. 6 - I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.
- par. 7 - L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
- par. 8 - L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili;

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (DCR XII/42), che nel Pilastro n. 5 Lombardia "Green" definisce l'Obiettivo strategico 5.1.2 Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche impegnando Regione Lombardia a promuovere lo sviluppo di reti energetiche tecnologicamente efficienti, tra cui le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e ad intensificare la promozione della diffusione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile che valorizzino le peculiarità del territorio;

CONSIDERATO che il programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia, nell'ambito dell'Asse 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA

DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA" e in particolare l'obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", comprende l'Azione 2.1.4 "Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento " che prevede, tra l'altro, il sostegno per interventi di adeguamento e rinnovo degli impianti di generazione per l'alimentazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento con impiego di energie rinnovabili e/o di recupero di energia e di estensione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti;

DATO ATTO che:

- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR e FSE 2021-2027 del 24 ottobre 2024 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione specifici per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento all'interno dell'azione 2.1.4 suddetta;
- la riprogrammazione del PR FESR 21-27 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Reg. (UE) 1060/2021, con nota prot. R1.2025.0003007 del 03/06/2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4917 del 01 agosto 2025 " APPROVAZIONE DELLA MISURA PR FESR 21-27 - AZIONE 2.1.4 SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTOENERGETICO E ALLA ESTENSIONE DEI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO "TLR_EFF"", nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)" sull'Azione 2.1.4 " Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento";

OSSERVATO che l'iniziativa suddetta è finalizzata a incentivare l'uso dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti, migliorando le condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti e favorendo la diffusione di tecnologie a fonte rinnovabile;

PRESO ATTO che la DGR 4917/2025 individua le risorse economiche necessarie all'attuazione dell'iniziativa, che ammontano a euro 20.000.000,00 (venti milioni), ripartite sui seguenti capitoli che presentano la necessaria dotazione nella proposta di progetto di legge del Bilancio di previsione 2026-2028, approvata in Giunta con DGR n. XII/5235 del 30 ottobre 2025:

- euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.16035 "PR FESR 2021-2027 – QUOTA UE - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";
- euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.16036 "PR FESR 2021-2027 – QUOTA STATO - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";

- euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203. 16644"PR FESR 2021-2027 – FSC (EX QUOTA REGIONE) - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";

DATO ATTO che la dgr 4917/2025 ha, inoltre, stabilito:

- di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche, in qualità di Responsabile di Asse, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la definizione ed approvazione del provvedimento di attuazione dell'iniziativa;
- di demandare al dirigente competente la trasmissione del suddetto provvedimento di attuazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ai fini della registrazione della misura di aiuto e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di demandare l'attuazione degli aiuti a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

DATO ATTO, inoltre, che i contributi concessi con l'iniziativa non sono cumulabili con i finanziamenti del PNRR;

STABILITO di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e in particolare il par. 2 "Nozione di impresa e attività economica";

PRECISATO che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;

- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e/o ai soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

DATO ATTO, conseguentemente, che i soggetti beneficiari della presente misura dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea attraverso il Sistema SANI2, conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 651/2014;

CONSIDERATO di demandare l'annotazione del codice di registrazione del regime di aiuto, ottenuto ad esito della procedura suddetta, in tutti gli atti successivi al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente pro tempore della UO Risorse Energetiche della Direzione Generale Enti Locali Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, in qualità di soggetto concedente, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8, 9 e successivi per le finalità di cui all'art. 17;

ACQUISITO nella seduta del 25 novembre 2025 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. 20 maggio 2024, n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804;

ACQUISITI i pareri in ordine alla presente iniziativa:

RegioneLombardia

- dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il 3 dicembre 2025;
- dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota agli atti regionali protocollo n. V1.2025.0078696 del 9 dicembre 2025;

VISTA la comunicazione del 27 novembre 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO di approvare il bando ""TLR_EFF" - SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA ESTENSIONE DEI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO" in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

DATO ATTO che la presente azione contribuisce all'Obiettivo Strategico 5.1.2 "Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. XII/42 del 20 giugno 2023;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulla programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

VISTI la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali ed in particolare il IX Provvedimento organizzativo del 2023 (d.g.r.n.628 del 13 luglio 2023),

DECRETA

1 di approvare, in attuazione della DGR 4917/2025, il bando "TLR_EFF" - SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA ESTENSIONE DEI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO" in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

2 di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa è pari ad euro 20.000.000,00 suddivisa sui seguenti capitoli che presentano la necessaria dotazione nella proposta di progetto di legge del Bilancio di previsione 2026-2028, approvata in Giunta con DGR n. XII/5235 del 30 ottobre 2025:
 - euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.16035 "PR FESR 2021-2027 – QUOTA UE - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";
 - euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.16036 "PR FESR 2021-2027 – QUOTA STATO - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";
 - euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203.16644"PR FESR 2021-2027 – FSC (EX QUOTA REGIONE) - EFFICIENZA ENERGETICA E RIDUZIONE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE";

3 di dare atto che il bando "TLR_EFF" sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e, in particolare, il Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale, con particolare riferimento ai settori esclusi, all'effetto incentivante, al divieto di finanziamento imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero, e l'art. 46 "Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico", par. 1,2, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale;

4 di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

5 di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

6 di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

RegioneLombardia

7 di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

8 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi – www.bandi.regione.lombardia.it.

La Dirigente
ELENA COLOMBO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.